


***CASA DI RIPOSO S. VIGILIO
FONDAZIONE BONAZZA***

**COMUNE DI SPIAZZO
Provincia di Trento**

STATUTO



Spiazzo, 14 febbraio 2017

STATUTO DELL'A.P.S.P. CASA DI RIPOSO S.VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA

Preambolo

Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in A.P.S.P.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza" già denominata Infermeria-Ricovero "Ospitale Fondazione V. Bonazza Spiazzo Rendena" con sede in Spiazzo, deriva dal testamento di Vigilio Bonazza di Spiazzo il quale con suo atto 15 aprile 1888 legava ai Comuni della giurisdizione dell'allora Parrocchia di Rendena l'ampio suo stabile in Spiazzo e le adiacenze, allo scopo di fondarvi un ospedale e una casa di ricovero, ed inoltre elargiva a questo scopo ai Comuni stessi un capitale di fiorini mille colla condizione che l'ospedale-ricovero venisse aperto entro cinque anni dalla sua morte, che avvenne il 18 aprile 1888; in caso diverso il patrimonio sarebbe stato devoluto agli eredi. Questi riconobbero per legalmente valido il disposto testamentario e se ne accollarono l'adempimento.

Nell'adunanza dei rappresentanti dei Comuni della Rendena riunitasi in Assemblea il 31 luglio 1888 nell'aula capitanale di Tione di Trento per decidere sull'accettazione del legato, dei sedici comuni dell'allora Parrocchia di Rendena, accettarono il legato in dodici: *Verdesina, Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena (oggi tutti e quattro comuni di Porte di Rendena)*, Pelugo, Borzago assieme a Fisto e Mortaso (oggi tutti e tre comune di Spiazzo), Strembo, Bocenago, Caderzone e Pinzolo e pertanto il legato venne aggiudicato a questi accettanti.

In Assemblea il 19 luglio 1891 i delegati comunali autorizzati nominarono il primo Comitato dirigente composto da quattro membri mutabili a certo tempo, oltre al Presidente stabile, M.R. Vicario pro tempore di Spiazzo; venne compilato il Regolamento dell'Istituzione o Statuto che fu poi approvato dalle Rappresentanze comunali e dall'Autorità Tutoria vincolante i consociati a sostenere e pagare le spese iniziali per l'avvio dell'opera nonché quelle occorrenti in futuro ai fini della continuazione e della funzionalità della neo Istituzione.

Il decreto di fondazione fu poi redatto tra gli eredi del testatore e i rappresentanti dei Comuni in data 9 ottobre 1893, innanzi all'I.R. Capitano distrettuale di Tione di Trento e superiormente approvato.

Successivamente, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, aderirono all'Istituzione versando le rispettive quote ed accettando il già compilato ed operante Regolamento o Statuto i Comuni di: *Giustino, Preore (oggi Comune di Tre Ville), Saone (oggi comune di Tione di Trento), Massimeno, Ragoli (oggi Comune di Tre Ville), Zuclò (oggi comune di Borgo Lares), Carisolo, Iavrè (oggi comune di Porte di Rendena), Tione di Trento e Montagne (oggi comune di Tre Ville)*. Con tale adesione i medesimi divennero membri fondatori dell'Ente, con oneri e diritti pari ai Comuni iniziali che accettarono il legato Bonazza Vigilio col protocollo Capitanale 31 luglio 1888.

Dal 1981 anche il Comune di Bolbeno (*oggi comune di Borgo Lares*) aderì all'Istituzione completando in tal modo la compagine sociale che attualmente sostiene nelle proprie attività la Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza.

Riattato il fabbricato ed arredato dei primi mobili mediante il versamento di 5.000 fiorini da parte dei Comuni interessati, la casa incominciò ad accettare ed accogliere i primi ricoverati il giorno 14 novembre 1892, curati ed assistiti dalle Rev. Suore della Carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Da tale data e per vari decenni, l'Ente espletò la sua benefica attività a favore di tanti poveri, rendendosi in tal modo più che benemerito. In tale periodo al complesso vennero apportate le piccole modifiche e migliorie volute dalle situazioni e permesse dai limitati mezzi al fine di renderlo sempre più idoneo allo scopo.

Nel 1950, mutati i tempi e di conseguenza le esigenze, venne ventilata l'idea di una radicale trasformazione della sede sia come costruzione, servizi, arredamento e attrezzatura; idea che venne a cadere dopo constatato, dati alla mano, che tanto si sarebbe risolto in un inutile dispendio di denaro in quanto si avrebbe avuto come risultante un fabbricato non valorizzato di pari importo ed inoltre rispondente solo parzialmente alle aspettative specialmente per quanto si riferiva a capienza date le aumentate richieste di ricovero, ad esposizione trattandosi di complesso soffocato dai fabbricati limitrofi, a libertà di movimento ostacolato dall'aumentato traffico stradale in atto su tutti i lati perimetrali, a ragioni di quiete di cui tanto abbisognano i vecchi e gli ammalati resa impossibile dal ritmo di vita proprio d'un centro abitato odierno.

Le accennate considerazioni fecero nascere negli Amministratori l'idea di abbandonare la vecchia sede e di costruirne una ex novo, in posizione adatta sotto ogni rapporto e con criteri costruttivi dei più evoluti.

L'opera compiuta ed inaugurata nel 1954 venne realizzata con il concorso dei Comuni sopra riportati, che corrisposero in base a riparto sotto forma di contributo a fondo perduto le singole quote di partecipazione ammontanti a L. 40.000.000 circa ed inoltre i medesimi prestarono la loro fideiussione per l'estinzione di un residuo passivo di L. 36.000.000 circa dato dal supero di spesa in sede di conto. La Regione concorse a sua volta con un contributo di L. 50.000.000. Ad opera ultimata il residuo garantito dai Comuni venne assunto e pagato dal Consorzio B.I.M. Sarca, Mincio e Garda di Tione di Trento. Venne pure alienata la vecchia sede, ed il ricavato di L. 8.050.000 impiegato a completare il finanziamento della nuova opera.

Il nuovo fabbricato, situato in località incantevole, isolata, con una esposizione delle più indovinate, costruito con criteri razionali e pratici, dotato di attrezzatura e arredamento adatti, costituisce un soggiorno ideale per gli ospiti e giusto vanto della zona e di coloro che, Autorità e privati, cooperarono alla sua realizzazione.

Il patrimonio iniziale derivante dal legato Bonazza venne successivamente aumentato con donazioni di Autorità, Comuni e privati.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla trasformazione dell'IPAB in A.P.S.P. essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova legge regionale.

Art. 1

Denominazione, origini, cenni storici

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "CASA DI RIPOSO S.VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA", ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale a Spiazzo (TN) in via S.Vigilio, n. 13.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata "CASA DI RIPOSO S.VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA" già "OSPITALE FONDAZIONE V.BONAZZA SPIAZZO RENDENA", fondata nell'anno 1893, per volontà di Vigilio Bonazza e dei Comuni di Giustino, Preore (oggi comune di Tre Ville), Saone (oggi comune di Tione di Trento), Massimeno, Ragoli (oggi comune di Tre Ville), Zuclò (oggi comune di Borgo Lares), Carisolo, Iavrè (oggi comune di Porte di Rendena), Tione di Trento, Montagne (oggi comune di Tre Ville), Verdesina, Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena (oggi tutti e quattro divenuti comune di Porte di Rendena), Pelugo, Borzago assieme a Fisto e Mortaso (oggi tutti e tre divenuti comune di Spiazzo), Strembo, Bocenago, Caderzone e Pinzolo, nonché Bolbeno (oggi comune di Borgo Lares) unitosi successivamente, che misero a disposizione della comunità dell'allora "Parrocchia di Rendena", il patrimonio inizialmente costituito da un ampio stabile in Spiazzo assieme alle adiacenze di esso, depositi liquidi pari a 1.000 Fiorini, nonché ulteriori disponibilità finanziarie messe a disposizione dei Comuni soci in base al numero di abitanti, incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere un valore complessivo di € 11.288.418,70.= con valore determinato all'anno 2005 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del regolamento per il riordino delle IPAB approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n.3/L.

Art. 2

Scopi dell'Apsp

L'A.P.S.P., in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda, attraverso i servizi Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.),

Hospice, Casa di Soggiorno per anziani, Centro diurno, Centro di Servizi, presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale – funzione sanitaria recupero e riabilitazione, Assistenza domiciliare integrata e Servizi di sollievo per le famiglie, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, tra le quali quelle che riconoscono il valore terapeutico degli animali, promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche anche nel campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale;

- c) Erogare e promuovere servizi di cura e benessere alla persona, anche tipo alberghiero e ristorativo, sia all'interno della struttura che sul territorio, nel rispetto della normativa vigente
- d) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b) e c), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
- e) aggiornare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente prevedendo l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari agli anziani o, più in generale, ai soggetti in stato di bisogno;
- f) promuovere l'approfondimento culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie di cui si esplica l'attività dell'azienda.

L'A.P.S.P., nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3 Disciplina delle attività

Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Art. 4 Ambito territoriale in cui l'Apsp esplica la propria attività

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

1. quello principale, costituito dal territorio coincidente con quello amministrato dai Comuni di: Tione di Trento, Bolbeno e Zuclo (oggi entrambi comune di Borgo Lares), Preore, Ragoli e Montagne (oggi tutti e tre comune di Tre Ville), Villa Rendena, Darè, Vigo Rendena (oggi tutti e tre comune di Porte di Rendena), Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Strembo, Caderzone, Massimeno, Giustino, Pinzolo e Carisolo;

2. quello secondario, costituito dal territorio della regione Trentino Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
3. quello residuale, costituito dal territorio dello Stato Italiano, nel quale possono essere erogati servizi purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti.

Art. 5

Criteri di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall'A.P.S.P. tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

Art. 6

Rapporti dell'ApSP con i portatori di interessi e con la comunità locale

L'A.P.S.P., al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta la carta dei servizi e può adottare, nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, altri strumenti di gestione ritenuti particolarmente idonei allo scopo.

Articolo 7

Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il Direttore
4. l'Organo di Revisione

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento: un componente designato dalla Parrocchia di Spiazzo quale membro di diritto e n.4 membri individuati su designazione motivata dell'Assemblea costituita dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di: Tione di Trento, Borgo Lares, Tre Ville, Porte di Rendena, Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Strembo, Caderzone, Massimeno, Giustino, Pinzolo e Carisolo.

Il Presidente dell'A.P.S.P. in carica provvede a convocare l'Assemblea per l'individuazione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione; l'Assemblea, in tale contesto, provvederà a segnalare anche il nominativo del nuovo Presidente designato.

Il funzionamento dell'Assemblea viene determinato da apposito Regolamento dalla stessa approvato.

La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di 5 anni.

I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi; ai fini del calcolo dei mandati si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova A.P.S.P. costituita in base al presente Statuto.

Le designazioni dei consiglieri dovranno venire effettuate tenendo conto della necessità di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e conseguentemente un'adequata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Requisiti per la nomina a carica di consigliere

I consiglieri devono avere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.

Articolo 10

Obbligo dei consiglieri

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.

I consiglieri conformano la propria condotta al dovere costituzionale di servire l'Amministrazione con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, nel rispetto della legge e nell'esclusivo interesse pubblico.

Nel caso in cui un consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ogni consigliere dell'azienda è assoggettato all'obbligo della riservatezza rispetto ai fatti o alle situazioni di cui è venuto a conoscenza per causa del mandato.

Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:

1. approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;

2. convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto delle dimissioni;
3. nominare l'Organo di revisione;
4. verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
5. definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
6. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
7. definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
8. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
9. approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
10. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
11. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
12. accettare donazioni e lasciti in favore dell'azienda;
13. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
14. prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
15. deliberare l'accensione di mutui;
16. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
17. costituire società, fondazioni o associazioni o partecipare all'amministrazione delle stesse;
18. stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
19. attivare fusioni con altre aziende;
20. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
21. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
22. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
23. definire la dotazione organica dell'azienda;
24. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
25. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il direttore e i dirigenti a tempo determinato;
26. affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
27. esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 12 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per approvare:

- il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
- il bilancio d'esercizio.

Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni interi e liberi prima delle sedute ordinarie, ed almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 13 Il Presidente

Il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale di Trento su designazione dell'Assemblea di cui all'art. 8 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P. ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

Al Presidente spetta:

- curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;

- nominare il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
- dare impulso e promuovere le strategie aziendali,
- convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
- esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 14 Il Direttore

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'A.P.S.P. ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'A.P.S.P.

E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Articolo 15 Conferimento dell'incarico al Direttore

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.

Requisito per l'accesso alla selezione è *il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno **triennali** in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure che l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno **cinque** anni presso APSP.*

Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 16 Compiti di revisione

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.P.S.P. e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

Articolo 17 Principi di organizzazione e gestione

L'A.P.S.P. ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

1. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
2. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
3. strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
4. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione
5. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
6. Orientamento al cliente e al miglioramento continuo.
7. Efficacia, efficienza e economicità gestionale.

Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'A.P.S.P. può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

L'A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 18 Personale

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.

L'A.P.S.P. assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 19 Beni patrimoniali

I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventarioⁱ.

L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 20 Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) altre entrate

Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti

Articolo 21 Programmazione economico-finanziaria

L'Azienda regola la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 22 Tariffe

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 23 Forme di controllo interne

Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- valutazione della dirigenza;
- valutazione e controllo strategico.

Articolo 24 Servizio di tesoreria

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 25 Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite ad uno dei Comuni componenti l'Assemblea di cui all'art. 8 del presente Statuto individuato dall'Assemblea stessa.

Nel caso in cui, entro un anno dall'avvenuta liquidazione, l'Assemblea di cui al comma precedente non avesse ancora individuato il Comune al quale trasferire le attività residue, il Comune beneficiario sarà indicato dal/i Commissario/i liquidatore/i di cui all'Art. 15 della L.R. 21.09.2005, n.7.

Il Comune beneficiario provvederà alla gestione del patrimonio trasferitogli in base al comma precedente, nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli previsti dall'art. 15 della L.R. 21.09.2005, n. 7.

Allegato:

Logo

Il logo allegato al presente Statuto è costituito da una immagine stilizzata della “Casa di Spiazzo”, raffigurante simbolicamente la cronologia del tempo nelle due fasi del giorno e della notte.

Il logo potrà essere utilizzato in tutta la corrispondenza ufficiale e in tutta la comunicazione interna ed esterna sia colori che in bianco e nero.

LOGO

A.P.S.P. “CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA”



Approvato dalla Giunta Regionale n. 169 del 12 giugno 2017